

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

- 02 IMPOSTE DIRETTE - IRES - Plusvalenze patrimoniali - Participation exemption
- 03 IMPOSTE DIRETTE - IRES - Deducibilità degli interessi passivi
- 04 IMPOSTE DIRETTE - IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Inerenza
- 05 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie - RIVERSAMENTO DEL CREDITO RICERCA E SVILUPPO (DL 146/2021)
- 07 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di bilancio 2023) - Rottamazione dei ruoli

AGEVOLAZIONI

- 08 AGEVOLAZIONI FISCALI - Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas

LAVORO

- 09 PREVIDENZA - Agevolazioni

11

Leggi In evidenza

12

Scadenze

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Plusvalenze patrimoniali - Participation exemption - Enti non commerciali - Plusvalenza su cessione di partecipazioni - Esenzione per il 41,86% (risposta interpello Agenzia delle Entrate 24.1.2023 n. 158)

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.1.2023 n. [158](#) ha analizzato le modalità di applicazione del regime della *participation exemption* ex [art. 87](#) del TUIR in caso di cessione di partecipazioni sociali da parte degli enti non commerciali.

Determinazione del reddito degli enti non commerciali

Gli enti non commerciali sono soggetti IRES che determinano il reddito complessivo sommando i redditi fondiari, di capitale, d'impresa e diversi "ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione" ([artt. 143](#) e [8](#) del TUIR).

Inoltre, i redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo dei medesimi sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano ([art. 144](#) co. 1 del TUIR).

Per la determinazione dei redditi delle singole categorie, agli enti non commerciali si applicano le disposizioni del Titolo I del TUIR relativo ai soggetti IRPEF, salvo quanto disposto dalle norme espressamente destinate agli enti non commerciali residenti, rinvenibili al Titolo II, capo III, del medesimo TUIR.

Per le cessioni di partecipazioni effettuate dagli enti non commerciali, quindi, è necessario distinguere tra:

- plusvalenze realizzate nell'ambito dell'attività di impresa;
- plusvalenze realizzate nell'ambito dell'attività non commerciale.

Affinché una cessione di partecipazioni possa beneficiare della *participation exemption*, quindi, occorre che l'operazione rientri nella produzione di reddito d'impresa.

A questi fini, rileva quanto disposto dall'[art. 55](#) del TUIR, per il quale costituiscono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali ovvero l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'[art. 2195](#) c.c. anche se non organizzate in forma d'impresa.

Applicazione della participation exemption

Per beneficiare della *participation exemption* ex [art. 87](#) del TUIR, anche gli enti non commerciali devono integrare i seguenti requisiti:

- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente ([art. 87](#) co. 1 lett. a) del TUIR);
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso ([art. 87](#) co. 1 lett. b) del TUIR);
- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli considerati a regime fiscale privilegiato ([art. 87](#) co. 1 lett. c) del TUIR);
- esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'[art. 55](#) del TUIR ([art. 87](#) co. 1 lett. d) del TUIR).

In caso di applicazione del regime *pex*, le plusvalenze realizzate su partecipazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli enti non commerciali, in quanto esenti, limitatamente al 41,86% del loro ammontare. La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile (art. 2 del DM 26.5.2017).

Non si applica, invece, l'esenzione al 95% della plusvalenza nonostante l'ente non commerciale risulti assoggettato a IRES.

art. 87 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 24.1.2023 n. 158

Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2023 - "Participation exemption anche per gli enti non commerciali" - Sanna

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Participation exemption" - Corso L., Sanna S.

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Deducibilità degli interessi passivi - ROL "fiscale" - Regime transitorio - Applicazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.1.2023 n. 106)

Con la risposta a interpello 20.1.2023 n. [106](#), l'Agenzia delle Entrate analizza la disciplina della deducibilità degli interessi passivi basata sul meccanismo del ROL (risultato operativo lordo della gestione caratteristica) alla luce del regime transitorio introdotto dall'[art. 13](#) co. 3 del DLgs. 142/2018 a seguito della riforma dell'[art. 96](#) del TUIR.

Monitoraggio del ROL e regime transitorio

La generalità dei soggetti IRES applica il c.d. "monitoraggio del ROL" per individuare la quota di interessi passivi deducibile nel periodo di imposta. Per i medesimi, l'[art. 96](#) co. 1 del TUIR prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo di imposta:

- sino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati;
- per l'eventuale eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (c.d. "ROL").

Il ROL deve essere calcolato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'[art. 2425](#) c.c., lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lett. a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.

Per evitare che un medesimo componente risulti deducibile due volte, il DLgs. [142/2018](#) ha introdotto un regime transitorio per il quale non si deve tenere conto dei componenti positivi o negativi che hanno già concorso a formare il valore o i costi della produzione dell'esercizio in corso al 31.12.2018 o dei precedenti e che al termine dello stesso esercizio non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi.

Effetti sul meccanismo del ROL delle plusvalenze non imponibili

La risposta a interpello n. [106/2023](#) si occupa della rilevanza ai fini del ROL di una plusvalenza (derivante da un'operazione di *lease back*) che è stata assoggettata a integrale tassazione in precedenti periodi di imposta e che risulta ora imputata a Conto economico pur non assumendo rilevanza fiscale.

Si osserva che il mancato riconoscimento della plusvalenza imputata a Conto economico nel 2019, ai fini della determinazione del ROL, determinerebbe effetti distorsivi non voluti dal legislatore. Infatti, in caso non vi fosse il concorso al ROL, con il nuovo regime il contribuente non potrebbe mai utilizzare una plusvalenza già assoggettata a tassazione per il suo intero ammontare, ma a suo tempo fatta concorrere alla determinazione del ROL contabile solo per la parte imputata a Conto economico.

Di conseguenza, viene considerata assimilabile all'ipotesi di "rettifica con segno opposto" questa fattispecie, ossia la fattispecie in cui le voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della nuova disciplina di cui all'[art. 96](#) del TUIR rappresentano un'integrazione di voci rilevate in periodi d'imposta di vigenza della precedente disciplina la cui rilevanza fiscale ha assunto un'imputazione a periodo diversa da quella contabile.

art. 96 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 20.1.2023 n. 106

Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2023 - "Plusvalenze non imponibili con possibili effetti sul meccanismo del ROL" - Sanna

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Interessi passivi - Reddito d'impresa" - Sanna S.

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Inerenza - Riscatto dovuto a seguito di un attacco informatico - Indeducibilità - Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 24.1.2023 n. 149)

Con la risposta a interpello 24.1.2023 n. [149](#), l'Agenzia delle Entrate illustra, a quanto ci consta per la prima volta, la disciplina, ai fini IRES, IRAP e IVA, del riscatto pagato in *bitcoin* da una società ad alcuni *hacker* (presumibilmente fiscalmente non residenti nella Comunità europea) a seguito di un attacco informatico di tipo *ransomware*, al fine di ottenere la consegna della chiave di decriptazione e la cancellazione dei *file* sottratti.

Fattispecie oggetto di interpello

Nel caso oggetto di interpello, la società istante ha effettuato un accantonamento a Conto economico a fronte del rischio collegato al furto dei dati societari e alla conseguente richiesta di riscatto. Tale accantonamento è stato motivato in bilancio come "*relativo ad oneri connessi ad un incidente informatico occorso nell'esercizio 2020*".

Successivamente, a seguito del pagamento del riscatto, la società istante ha utilizzato il fondo rischi precedentemente stanziato.

Disciplina ai fini IRES

In via preliminare, l'Agenzia nega che il riscatto dovuto possa costituire un c.d. "costo da reato" e rientrare, quindi, nell'ambito applicativo dell'[art. 14](#) co. 4-bis della L. 537/93, ai sensi del quale sono indeducibili i costi e le spese relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per i quali il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Ove, in seguito, il contribuente/imputato venga assolto in sede penale con sentenza definitiva, ha diritto al rimborso delle imposte e delle sanzioni che ha dovuto corrispondere per effetto del recupero del costo.

L'indeducibilità sancita da tale disposizione riguarda i soli elementi passivi sostenuti per la commissione del reato, e non la totalità delle spese dedotte dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Il disconoscimento potrebbe operare anche per la quota di componenti negativi afferenti all'attività di impresa che abbiano avuto un rapporto di strumentalità con la commissione del reato, seppur sostenuti non esclusivamente per il compimento dello stesso: si pensi alle quote di ammortamento, agli interessi passivi, agli accantonamenti, alle sopravvenienze passive e alle minusvalenze (circ. Agenzia delle Entrate 3.8.2012 n. [32](#), § 2.1).

Alla luce dell'illustrato quadro normativo e interpretativo, nel caso analizzato dall'Agenzia, la società istante non sembra porre in essere un illecito penalmente rilevante (vale a dire, un delitto non colposo) e il pagamento del riscatto non può considerarsi direttamente funzionale alla commissione di un reato.

Inoltre, dalla documentazione prodotta non si evince, sotto il profilo procedurale, l'esercizio da parte del pubblico ministero di un'azione penale nei confronti della medesima.

Tuttavia, nonostante la disapplicazione del citato [art. 14](#) co. 4-bis della L. 537/93, il costo viene giudicato comunque non inerente e, quindi, indeducibile dal reddito d'impresa.

Si ricorda che, di recente, la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le più recenti, Cass. 2.2.2021 n. [2224](#) e 13.1.2023 n. [972](#)) ha inteso il principio di inerenza soprattutto in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione dell'onere all'attività imprenditoriale svolta, giudicando quindi non inerenti i costi che si riferiscono ad un ambito non coerente o estraneo all'attività dell'impresa.

Il contribuente deve dimostrare e documentare (cfr., tra le molte, Cass. 9.7.2019 n. [18391](#) e 22.1.2020 n. [1290](#)):

- l'imponibile maturato;
- l'esistenza e la natura della spesa;
- i relativi fatti giustificativi;
- la sua concreta destinazione alla produzione.

Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, dal momento che, in base ai documenti prodotti dalla società, non è stato possibile dimostrare che l'uscita di denaro per l'acquisto dei *bitcoin* e il successivo trasferimento degli stessi erano strettamente correlati alle prestazioni che gli *hacker* si sarebbero impegnati ad eseguire.

Disciplina ai fini IRAP

Per gli stessi motivi sopra evidenziati, il riscatto viene considerato indeducibile anche ai fini dell'IRAP. Tale conclusione appare, però, discutibile, considerato che l'imponibilità/deducibilità, ai fini IRAP, dei componenti positivi e negativi segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del Conto economico (circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2009 n. [36](#), § 1.2, e 22.7.2009 n. [39](#)).

Pertanto, la ricorrenza del requisito di inerenza rileva - già ai fini civilistico-contabili - come condizione per imputare in bilancio un determinato componente negativo di reddito. In altre parole, i costi imputati a Conto economico in applicazione dei principi civilistici sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza alla base imponibile IRAP: in pratica, il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili (nello stesso senso, cfr. Cass. 11.6.2018 n. [15115](#)).

Disciplina ai fini IVA

L'Agenzia delle Entrate ritiene che l'operazione in esame debba ritenersi esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, in quanto carente del presupposto soggettivo, atteso che non è possibile, nel contempo:

- porre in essere le procedure di verifica previste dalla normativa unionale (si veda, in particolare, il Regolamento UE 282/2011);

- individuare prove idonee a verificare lo status di soggetto passivo del committente in base alle indicazioni contenute nella circ. Agenzia Entrate 29.7.2011 n. [37](#).

Nel caso di specie, non è, infatti, conoscibile l'identità dell'estorsore - "prestatore del servizio" - e, conseguentemente, la sua eventuale soggettività passiva, né tantomeno la sua localizzazione (nazionale, comunitaria o extra-UE).

art. 109 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 14 co. 4 bis L. 24.12.1993 n. 537

Risposta interpello Agenzia Entrate 24.1.2023 n. 149

Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2023 - "Indeducibile il riscatto pagato in bitcoin agli hacker" - Bilancini - Fornero

Il Sole - 24 Ore del 25.1.2023, p. 31 - "Attacco hacker, il riscatto dei dati in bitcoin non è deducibile" - Germani Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Inerenza" - Fornero L.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

[Condoni e sanatorie - Riversamento del credito ricerca e sviluppo \(DL 146/2021\) - Spese non agevolabili - Riversamento del credito - Modalità \(risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 26.1.2023\)](#)

In occasione della Videoconferenza che si è svolta il 26.1.2023, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che i contribuenti che hanno ricevuto dopo il 22.10.2021 (data di entrata in vigore dell'[art. 5](#) co. 7-12 del DL 146/2021) un processo verbale di constatazione con rilievi relativi all'utilizzo di crediti per ricerca e sviluppo ex [art. 3](#) del DL 145/2013 non sono tenuti a regolarizzare integralmente i crediti oggetto di contestazione.

Ambito di applicazione

La procedura di riversamento del credito introdotta dall'[art. 5](#) co. 7-12 del DL 146/2021 permette di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta maturato per attività di ricerca e sviluppo di cui all'[art. 3](#) del DL 145/2013, svolte nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, ove si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:

- sono state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo;

- è stato applicato l'[art. 3](#) co. 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ex [art. 1](#) co. 72 della L. 145/2018;

- sono stati commessi errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;

- sono stati commessi errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Domanda di riversamento del credito

Per accedere al riversamento del credito ex [art. 5](#) co. 7-12 del DL 146/2021, il contribuente deve presentare,

Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795

info@bgsm.it – www.bgsm.it

entro il 30.11.2023 (termine stabilito dall'[art. 1](#) co. 271 della L. 197/2022, che ha prorogato il termine del 31.10.2023 stabilito con l'[art. 38](#) del DL 23.9.2022 n. 144), una richiesta predisposta utilizzando l'apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 188987/2022 e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti ex [art. 17](#) del DLgs. 241/97.

Termini per il riversamento del credito

La proroga del termine di presentazione della domanda al 30.11.2023 non ha conseguenze sui termini per effettuare i pagamenti stabiliti con le modifiche apportate in sede di conversione in legge del DL 144/2022; conseguentemente, il riversamento del credito potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 16.12.2023, oppure in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi legali calcolati dal 17.12.2023, da versare entro il:

- 16.12.2023;
- 16.12.2024;
- 16.12.2025.

Casi nei quali è esclusa la rateazione

L'[art. 5](#) co. 12 del DL 146/2021 dispone che possono essere oggetto di riversamento i crediti per ricerca e sviluppo indebitamente compensati che siano stati constatati con un atto istruttorio ovvero accertati con un atto di recupero crediti o con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi al 22.10.2021. In relazione a tali fattispecie, tuttavia, la norma precisa che "il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione (...) senza possibilità di applicare la rateazione", per il riversamento delle somme dovute ai fini della definizione.

È, quindi, obbligatorio il pagamento in unica soluzione qualora si intenda riversare crediti:

- accertati con un atto di recupero o impositivo non definitivi al 22.10.2021;
- constatati a seguito di consegna di un atto istruttorio. Il provv. n. [188987/2022](#) (§ 8.3) ha precisato che per "atto istruttorio", si deve intendere il processo verbale di constatazione (PVC).

Casi in cui è ammessa la rateazione

Considerato il tenore letterale dell'[art. 5](#) co. 12 del DL 146/2021 che nulla dice in relazione al riversamento di crediti per ricerca e sviluppo contestati con atti notificati dopo il 22.10.2021, con il provv. n. [188987/2022](#), l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto al contribuente la facoltà di rateizzare le somme da riversare, qualora intenda definire crediti per ricerca e sviluppo contestati con atto di recupero o atto impositivo notificato in data successiva al 22.10.2021 e, in modo analogo, nel caso in cui siano stati contestati con PVC consegnato dopo il 22.10.2021.

Conseguentemente, è ammessa la rateazione per il riversamento di crediti di imposta in relazione ai quali:

- sia stato notificato un atto di recupero o un atto impositivo in data successiva al 22.10.2021;
- sia stato consegnato un PVC dopo il 22.10.2021.

Sanatoria parziale dei crediti contestati in PVC

Valorizzando il medesimo principio affermato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 188987/2022 in considerazione del dato normativo che non individua una disciplina specifica per il riversamento dei crediti per ricerca e sviluppo ex [art. 3](#) del DL 145/2013 contestati con PVC consegnati dopo il 22.10.2021, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto ai contribuenti, che intendano presentare la domanda di riversamento, la facoltà di scegliere quali crediti regolarizzare nel caso in cui si tratti di crediti indebitamente compensati contestati in un PVC consegnato in data successiva al 22.10.2021.

art. 5 co. 5 DL 21.10.2021 n. 146

Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 26.1.2023

Il Quotidiano del Commercialista del 27.1.2023 - "Con PVC su crediti R&S ricevuto dopo il 22 ottobre 2021 sanatoria parziale" - Monteleone

Il Sole - 24 Ore del 27.1.2023, p. 21 - "R&S, sanatoria anche parziale per i Pvc dopo il 22 ottobre 2021" - Reich - Vernassa

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Bonus ricerca e sviluppo - Riversamento del credito ricerca e sviluppo (DL 146/2021)" - Monteleone C.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di bilancio 2023) - Rottamazione dei ruoli - Domanda di rottamazione - Modalità di invio (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2023)

Per effetto dell'[art. 1](#) co. 231 e ss. della L. 197/2022, è prevista una rottamazione dei carichi consegnati agli Agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022 che causa lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (ad esempio, degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora e degli aggi di riscossione.

Occorre a tal fine presentare la domanda entro il 30.4.2023, poi:

- entro il 30.6.2023, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi unitamente alle singole rate;
- entro il 31.7.2023, occorre pagare tutte le somme o la prima rata;
- entro il 30.11.2023 e, successivamente, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno scadono le rate successive, che possono al massimo essere 18.

Le rate di piani di dilazione in essere sono sospese da quando si presenta la domanda sino al 31.7.2023, data in cui i piani pregressi sono automaticamente revocati.

Trasmissione della domanda

La domanda di rottamazione va presentata, a pena di decadenza, entro il 30.4.2023.

A pena di inefficacia della domanda stessa, bisogna utilizzare l'applicativo messo a disposizione sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 20.1.2023, utilizzabile anche se non si è in possesso della c.d. identità digitale (SPID, CIE, ecc.).

Non è quindi possibile inviare il modello mediante posta elettronica, semplice o certificata. Questa modalità di trasmissione è utilizzabile solo per i debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento.

Nella domanda occorre indicare il numero di rate scelto (massimo 18) e impegnarsi a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti.

Entro il 30.4.2023 è ammessa l'integrazione della domanda indicando ulteriori carichi da rottamare; è anche possibile rottamare solo alcuni ruoli presenti in una singola cartella di pagamento.

È necessario indicare le proprie generalità e un eventuale domiciliatario, a cui verrà notificata la liquidazione degli importi (ciò avviene ad esempio indicando la PEC del professionista).

Carichi relativi a rottamazioni precedenti

La rottamazione della L. [197/2022](#) può riguardare anche debiti facenti parte delle pregresse rottamazioni ([artt. 6](#) del DL 193/2016 o 3 del DL [119/2018](#)) o del c.d. saldo e stralcio degli omessi pagamenti (art. 1 co. 184 e ss. della L. [145/2018](#)), relativamente ai quali si sia verificata la decadenza ad esempio per omesso pagamento delle rate.

Anche se la rottamazione o il saldo e stralcio fossero ancora in essere è possibile fruire della nuova rottamazione, omettendo di pagare le rate scadenti a febbraio 2023 (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornate al 20.1.2023).

È dunque possibile omettere il pagamento della rata e presentare la domanda entro il 30.4.2023.

I benefici dovrebbero essere quelli della L. [197/2022](#), con stralcio di ogni tipo di interesse compreso nei carichi, oltre che degli interessi di mora.

Decadenza dalla rottamazione

La decadenza dalla rottamazione si verifica a causa dell'omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle somme o delle rate, ferma una tolleranza di cinque giorni per i ritardi.

In questo caso, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi e compensi di riscossione.

Il carico residuo potrà essere dilazionato nel rispetto dell'[art. 19](#) del DPR 602/73 (risposte Agenzia delle Entrate al Videoforum del 23.1.2023).

art. 1 co. 231 L. 29.12.2022 n. 197

Comunicato stampa Agenzia Entrate-Riscossione 20.1.2023

Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2023 - "Pronto l'applicativo per inviare la domanda di rottamazione dei ruoli" - Cissello

Il Sole - 24 Ore del 21.1.2023, p. 2 - "Cartelle, al via online la nuova rottamazione per 19 milioni di debitori" - Mobili - Parente

Italia Oggi del 21.1.2023, p. 25 - "Lo stralcio va in anticipo" - Mandolesi

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Definizioni delle pendenze tributarie (L. 197/2022) - Rottamazione dei ruoli" - Cissello A.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas - Cessione dei crediti d'imposta relativi al III e IV trimestre 2022 - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 20.9.2023 (provv. Agenzia delle Entrate 26.1.2023 n. 24252)

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 26.1.2023 n. [24252](#), ha esteso le modalità di attuazione, previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. [253445](#), delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici anche a quelli relativi al mese di dicembre 2022, approvando altresì il nuovo modello di comunicazione e le relative specifiche tecniche.

Ambito applicativo

Le nuove indicazioni del provvedimento in esame riguardano, in particolare, i crediti d'imposta di cui all'[art. 1](#) del DL 176/2022 a favore delle:

- imprese energivore, pari al 40%;
- imprese gasivore, pari al 40%;
- imprese non energivore, pari al 30%;
- imprese diverse da quelle gasivore, pari al 40%.

Il provvedimento si applica altresì ai crediti d'imposta energia e gas:

- relativi al III trimestre 2022 ([art. 6](#) del DL 115/2022), inizialmente disciplinati con provv. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. [376961](#) (che prevedeva quale termine di presentazione della comunicazione di cessione il 22.3.2023);
- relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 ([art. 1](#) del DL 144/2022), inizialmente disciplinati con provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. [450517](#) (che prevedeva quale termine di presentazione della comunicazione di cessione il 21.6.2023).

Le disposizioni del nuovo provvedimento riguardano anche i crediti d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel III trimestre 2022 ([art. 7](#) del DL 115/2022) e nel IV trimestre del 2022 ([art. 2](#) del DL 144/2022).

Tutti i suddetti crediti d'imposta:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (entro il 30.9.2023 quelli relativi a energia e gas per il III e IV trimestre 2022, entro il 31.3.2023 quello relativo al carburante per il III trimestre 2022 e entro il 30.6.2023 quello relativo al carburante per il IV trimestre 2022);
- in alternativa, possono essere ceduti (per intero) dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ai sensi dell'[art. 18](#) del DL 21/2022 e degli [artt. 6](#) e [7](#) del DL 115/2022.

Termini e modalità di comunicazione della cessione dei crediti d'imposta

La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate dal 26.1.2023 al:

- 20.9.2023, per i crediti d'imposta energia e gas relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
- 21.6.2023, per il credito d'imposta carburante relativo al IV trimestre 2022;
- 22.3.2023, per il credito d'imposta carburante per il III trimestre 2022.

Quanto alle modalità, alla luce dell'applicabilità di quanto previsto dal precedente provv. Agenzia delle Entrate, la cessione deve essere comunicata:

- dal soggetto tenuto a rilasciare il visto di conformità;
- utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario (cedente) può inviare una sola comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del credito stesso.

Utilizzo dei crediti d'imposta ceduti

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta ricevuti:

- entro il 30.9.2023, per i crediti d'imposta energia e gas relativi al III e IV trimestre 2022;
- entro il 31.3.2023 per il credito carburante III trimestre 2022 o il 30.6.2023 per quello relativo al IV trimestre 2022;
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Con una specifica risoluzione saranno istituiti appositi codici tributo, con le relative istruzioni per la compilazione del modello F24.

Con riferimento a ciascun credito, i cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (c.d. "Piattaforma cessione crediti").

Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta a favore di soggetti qualificati

In alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, l'ulteriore cessione dei crediti d'imposta va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro gli stessi termini di cui sopra, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. [253445](#).

Pertanto, le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la "Piattaforma cessione crediti".

Nel caso in cui i soggetti qualificati non intendano accettare la cessione del credito, sono tenuti a comunicarne il rifiuto tramite la suddetta Piattaforma, in modo che il credito possa ritornare nella disponibilità del cedente e consentire a quest'ultimo, se nei termini, di utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.

art. 1 co. 3 DL 18.11.2022 n. 176

art. 1 co. 4 DL 18.11.2022 n. 176

art. 1 DL 23.9.2022 n. 144

art. 6 DL 9.8.2022 n. 115

art. 7 co. 1 bis DL 9.8.2022 n. 115

art. 7 co. 1 ter DL 9.8.2022 n. 115

Provvedimento Agenzia Entrate 26.1.2023 n. 24252

Il Quotidiano del Commercialista del 27.1.2023 - "Cessione tax credit energia di dicembre 2022 da comunicare entro il 20 settembre" - Alberti

Lavoro

PREVIDENZA

[Agevolazioni - Agevolazioni contributive - Quota IVS - Esonero del 2-3% per i rapporti di lavoro dipendente - Novità della L. 197/2022 \(legge di bilancio 2023\) - Istruzioni \(circ. INPS 24.1.2023 n. 7\)](#)

L'INPS, con la circ. 24.1.2023 n. [7](#), ha fornito le istruzioni finalizzate alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori per l'anno 2023.

Esonero sulla quota IVS per il 2023

L'[art. 1](#) co. 281 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto, in via eccezionale, che per i periodi di paga dall'1.1.2023 al 31.12.2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore venga riconosciuto:

- nella misura del 2% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia superiore a 1.923,00 euro ma inferiore o pari all'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

- nella misura del 3% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

L'esonero viene riconosciuto con i medesimi criteri e modalità previsti per l'esonero di cui all'[art. 1](#) co. 121 della L. 234/2021 ed è applicabile a tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi i rapporti di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell'anno in corso.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Retribuzione di riferimento

L'esonero si applica sulla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità.

La verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga: dunque, in caso di retribuzione mensile superiore a 2.692,00 euro, l'esonero non sarà riconosciuto in relazione a quel determinato mese.

Tredicesima mensilità

L'esonero si applica sia sulla retribuzione sia sulla tredicesima. Possono ricorrere due ipotesi:

- se la tredicesima viene corrisposta a dicembre 2023, l'esonero si applica, nel rispetto delle soglie di reddito di 1.923,00 e di 2.692,00 euro, sia sulla retribuzione di tale mese, sia sull'importo della tredicesima;
- se la tredicesima viene corrisposta mensilmente, l'esonero opera, sempre nel rispetto dei predetti limiti, sulla retribuzione lorda e sui ratei di tredicesima (nella misura del 2% se l'importo dei ratei ecceda 160,00 euro ma non superi 224,00 euro, e nella misura del 3% se l'importo dei ratei sia inferiore o pari a 160,00 euro).

La verifica del rispetto delle soglie reddituali opera in modo distinto per la retribuzione e per la tredicesima: è quindi possibile che venga applicata una percentuale differente in base all'importo di ciascuna di tali mensilità.

Presentazione di più denunce mensili

Il limite mensile di reddito deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato e il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile in caso di:

- variazioni del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, con presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore;
- cessione d'azienda ex [art. 2112](#) c.c. o cessione di contratto, con passaggio dei lavoratori, senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro;
- più denunce da parte dello stesso datore di lavoro, nel medesimo mese, in costanza di un unico rapporto di lavoro.

Il calcolo del massimale di retribuzione imponibile deve essere considerato in modo autonomo per ogni rapporto di lavoro, con riferimento al medesimo mese, quando il lavoratore:

- nel corso di un mese, svolga l'attività in favore di diversi datori di lavoro;
- nel medesimo mese sia contemporaneamente titolare di più rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro per i quali siano previste distinte e autonome denunce contributive.

Condizioni di spettanza dell'esonero

L'esonero, non essendo un incentivo all'assunzione:

- non è soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione;
- non è subordinato al possesso del DURC da parte del datore di lavoro ai sensi dell'[art. 1](#) co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296.

Cumulabilità con altri esoneri

L'esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore, compreso l'esonero previsto dall'[art. 1](#) co. 137 della L. 234/2021 per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

art. 1 co. 281 L. 29.12.2022 n. 197

Circolare INPS 24.1.2023 n. 7

Il Quotidiano del Commercialista del 26.1.2023 - "Fruibile dal mese di gennaio l'esonero sulla quota IVS a

carico del lavoratore" - Gianola

Il Sole - 24 Ore del 26.1.2023, p. 34 - "Esonero 2-3%, con più datori i massimali sono autonomi" - Cannioto A. - Maccarone G.

Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2022 - "Sulla tredicesima anche l'esonero della quota IVS a carico del lavoratore" - Silvestro

Il Quotidiano del Commercialista del 31.12.2022 - "Confermato lo sgravio sulla quota IVS per il 2023" - Gianola

Leggi in evidenza

INTERNAZIONALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 29.11.2022 N. 439255

INTERNAZIONALE

ACCORDI SOVRANAZIONALI - SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI - Redditi di lavoro dipendente e pensioni di fonte estera o italiana - Anomalie nelle dichiarazioni dei redditi - Comunicazioni ai contribuenti e alla Guardia di Finanza

L'art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti, affinché il contribuente possa:

- segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento vengono emanate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti possibili anomalie delle dichiarazioni dei redditi, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e alle pensioni, di fonte estera o italiana.

Ambito di applicazione delle comunicazioni

Le comunicazioni sono rivolte ai soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia ma che non hanno dichiarato, in tutto o in parte:

- redditi di lavoro dipendente e/o pensioni di fonte estera;
- eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensioni corrisposti da sostituti d'imposta italiani.

I periodi d'imposta interessati dalle comunicazioni sono quelli che vanno dal 2018 in avanti.

Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e le pensioni di fonte estera, i dati sono quelli acquisiti dalle amministrazioni estere con le procedure di scambio automatico previste dalla direttiva del Consiglio europeo 15.2.2011 n. 16 (DAC 1), e trasmessi all'Agenzia delle Entrate con riferimento ai percipienti italiani.

Contenuto delle comunicazioni

La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- codice atto;
- descrizione della tipologia di anomalia riscontrata;
- indicazioni circa la possibilità per il destinatario di verificare i dati che lo riguardano, accedendo alla sezione "l'Agenzia scrive" del proprio "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il

contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate;

- modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, mediante PEC o e-mail;
- istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Consultazione delle informazioni di dettaglio

Il contribuente può consultare la comunicazione e le relative informazioni di dettaglio attraverso il proprio "Cassetto fiscale" e l'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

Modalità di effettuazione delle comunicazioni

Le suddette comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti:

- al relativo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), registrato nel pubblico elenco denominato "INI PEC" istituito presso il Ministro delle Imprese e del Made in Italy;
- ovvero per posta ordinaria, in caso di indirizzo PEC non attivo o non registrato.

Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Segnalazione di chiarimenti e precisazioni

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.

Regolarizzazione delle violazioni commesse

I contribuenti possono regolarizzare la propria posizione:

- presentando una dichiarazione dei redditi integrativa;
- versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi;
- versando le sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità previste per il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97.

Si ricorda che il ravvedimento operoso può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:

- un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata o controllo formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73;
- un atto di accertamento.

Scadenze della settimana

28 gennaio 2023, Sabato *

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile gennaio-febbraio, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre

29 gennaio 2023, Domenica *

Imposte dirette

Fornitori di energia elettrica o gas naturale a imprese "non energivore" e "non gasivore" - Termine per comunicare all'impresa cliente, su sua richiesta, l'ammontare del credito d'imposta spettante per ottobre e

30 gennaio 2023, Lunedì**Imposta di registro**

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Imposte dirette

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione delle infedeli dichiarazioni modelli 770/2022, presentati entro il 31.10.2022, con le sanzioni ridotte ad un nono del minimo

Sostituti d'imposta - Termine per regolarizzare l'omessa trasmissione telematica del modello 770/2022 (eventualmente suddiviso in tre parti), con la corresponsione della prevista sanzione ridotta

31 gennaio 2023, Martedì**Accise**

Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi - Termine per presentare la domanda relativa al trimestre ottobre-dicembre per ottenere il credito d'imposta o il rimborso in relazione al gasolio per autotrazione

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Canone RAI

Persone fisiche - Termine per il pagamento con F24 del canone 2023, o della relativa prima rata trimestrale o semestrale, nei casi in cui non sia possibile l'addebito nelle fatture relative al contratto di fornitura di energia elettrica

Persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale - Presentazione all'Agenzia delle Entrate, via posta o telematica, dell'autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta, per il 2023

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo amministratori giudiziari

Soggetti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati - Termine per versare il contributo annuale di 100,00 euro dovuto per la tenuta dell'Albo

Contributo di vigilanza

Imprese di assicurazione e di riassicurazione - Termine per il versamento dell'acconto del contributo dovuto

per l'anno in corso

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Contributo revisori legali

Soggetti che al 1° gennaio risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi - Versamento del contributo annuale per l'anno in corso

Imposta di bollo

Soggetti iscritti al Registro imprese diversi dagli imprenditori individuali - Presentazione all'Ufficio delle Entrate della dichiarazione relativa agli atti presentati nell'anno precedente su supporto informatico o in via telematica

Soggetti autorizzati al pagamento in modo virtuale, diversi da intermediari finanziari e assicurativi - Presentazione telematica all'Agenzia Entrate, direttamente o tramite intermediari, della dichiarazione per l'anno precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di novembre

Imposte dirette

Contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari - Termine per denunciare al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dominicali e agrari dei terreni verificatesi nell'anno precedente

Imprese e Centri di ricerca - Inizio presentazione telematica, dalle ore 10.00, delle domande di agevolazione per progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di accordi per l'innovazione, fino ad esaurimento risorse

Lavoratori stagionali e intermittenti, lavoratori dello spettacolo, collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca - Presentazione all'INPS della domanda per l'indennità una tantum di 150,00 euro

Organizzazioni di volontariato - Presentazione al Ministero del lavoro e politiche sociali della domanda di contributi per gli acquisti nell'anno precedente di ambulanze, altri autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

Pubbliche Amministrazioni - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria delle informazioni relative alle concessioni di aree demaniali marittime rilasciate o rinnovate nell'anno precedente

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

Imposte e contributi previdenziali

Soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli "avvisi bonari" - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato

IRPEF e contributi

Datori di lavoro - Trasmissione telematica al competente ufficio del prospetto informativo relativo alle assunzioni dei soggetti disabili e delle altre categorie protette, ove obbligatorio

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Preponenti di agenti e rappresentanti - Termine per consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre ottobre-dicembre e per pagare le suddette provvigioni

Soggetti che effettuano cessioni di generi di monopolio e attività analoghe, in contabilità semplificata - Termine per rilevare contabilmente, mediante un'unica registrazione riassuntiva, gli aggi e i compensi

dell'anno precedente

Soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali - Comunicazione in via telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate

Soggetti che hanno ricevuto erogazioni liberali per programmi culturali - Comunicazione dei dati al Ministero della Cultura

IRPEF e relative addizionali

Esercenti l'arte ausiliaria di ottico registrati con codice attività 47.78.20 (primario o secondario), o soggetti delegati - Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2022

Medici e altri professionisti sanitari, farmacie e altre strutture sanitarie, o soggetti dagli stessi delegati - Trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2022

Persone fisiche - Esercizio dell'opposizione al trattamento dei dati delle spese sanitarie sostenute nel 2022, per la precompilazione dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Veterinari o soggetti delegati - Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati spese veterinarie sostenute nel secondo semestre 2022, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Soggetti che hanno presentato il 730/2022 - Versamento con il modello F24, applicando gli interessi dello 0,4% mensile, degli importi derivanti dal modello 730/2022 non trattenuti dal sostituto d'imposta per incapacienza

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre e versamento della relativa imposta

Soggetti titolari di partita IVA - Emissione di una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell'anno precedente con obbligo di restituzione, ma non restituiti

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo contabile novembre-dicembre

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Tributi

Termine per restituire gli importi eccedenti i massimali previsti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, o per sottrarli da successivi aiuti ricevuti

CAF-dipendenti - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della relazione relativa all'anno precedente sulla capacità operativa, le risorse umane utilizzate, i controlli effettuati e le dichiarazioni trasmesse

Intermediari Entratel e utenti Fisconline - Termine per rinnovare i certificati digitali per la firma e la cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l'infrastruttura SID

Soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto per l'emergenza COVID - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario dell'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato

01 febbraio 2023, Mercoledì

Imposte dirette

Emittenti televisive o radiofoniche locali - Termine iniziale per presentare in via telematica al Ministero dello sviluppo economico la domanda di contributo per l'anno in corso

Persone fisiche, soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni ed enti non commerciali - Termine iniziale per comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel 2022 per il miglioramento dell'acqua potabile

IVA

Soggetti con partita IVA - Termine iniziale per la presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente

02 febbraio 2023, Giovedì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Altre scadenze

05 febbraio 2023, Domenica *

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di gennaio

09 febbraio 2023, Giovedì

Imposte dirette

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Termine presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva per il credito d'imposta del 50% relativo agli investimenti pubblicitari, effettuati nell'anno precedente

10 febbraio 2023, Venerdì

Soggetti che l'anno scorso hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri - Presentazione telematica al Ministero della Giustizia delle domande per il credito d'imposta, in caso di procedimenti conclusi con successo o lodo

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*